



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO

(ART. 29 L.R. 22/4/2002 N° 12)

Approvato con delib. cons. n° 33/c dd. 26/9/2002

Modificato con delib. cons. n° 9/c dd. 10/3/2003

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

3. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

4. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.

5. L'attività di **ESTETISTA** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

6. L'attività di **PARRUCCHIERE MISTO** può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

ART 2. - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1, comma 1, può essere rilasciata per una delle seguenti tipologie di attività:

- A) ESTETISTA
- B) PARRUCCHIERE MISTO

2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

3. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 12/2002.

4. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

ART 3. - ATTIVITA' MISTE

1. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve esser in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle atti-

vità medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 10 della L.R. 12/2002 (società artigiana).

3. Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

4. I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

ART 4. - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d'impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo:

- a) accertamento del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002;
- b) accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali è svolta l'attività.

3. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'intestatario dovrà comunicare l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati ai fini di un eventuale accertamento dei relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari. Dovrà essere inoltre prodotta la documentazione tecnica, nonché le certificazioni relative alle apparecchiature; qualora le stesse fossero in uso già da tempo, deve essere fornita la documentazione di controllo delle stesse, eseguita da tecnico autorizzato o dalla ditta costruttrice.

ART 5. - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

1. In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 e dell'art. 27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni.

2. L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

3. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Regolamento.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio comunale invita il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

5. Nel caso di cui al precedente comma 3, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta d'integrazione o regolarizzazione; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.

ART 6. - CONTENUTO E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

3. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

4. Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

ART 7. - REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento:

- dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico - sanitaria dei locali con osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

- del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002 e dal presente Regolamento;
- della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui [al successivo articolo 8 del presente regolamento](#);

ART 8. - VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

ART 9. - ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO

1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

CAPO II

ATTI AMMINISTRATIVI

ART 10. - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso d'impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa societaria di cui all'art. 10 della L.R. 12/2002, dal legale rappresentante della società. L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 12/2002 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al comune il certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora la domanda sia stata presentata da società artigiana, ai sensi della L.R. 12/2002 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta. Nel caso di società non artigiana, deve essere indicata la persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

ART 11. - PRESENTAZIONE DOMANDA

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, va presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- e) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di agibilità con indicata la destinazione d'uso dei locali e certificato di potabilità dell'acqua qualora i locali non siano serviti da rete di acquedotto;
- planimetria dei locali dove s'intende esercitare l'attività, in scala 1:50 o 1:100;
- documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002, comprovante l'idoneità del titolare dell'impresa o dei soci che esercitano professionalmente l'attività o del soggetto indicato nel caso di società non artigiana;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società.

ART 12. - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune è di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Comune rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito la documentazione di cui al precedente art. 11 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica o dei preposti al controllo igienico sanitario.

La decisione del Comune è notificata all'interessato.

Del rilascio dell'autorizzazione, il Comune provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) Camera di commercio;
- b) Ufficio tributi del Comune;
- c) A.S.S.

ART 13. - INIZIO ATTIVITA' - ADEMPIMENTI

1. Il richiedente dovrà produrre al competente Ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui all'art. 13 del presente regolamento, i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero, per le imprese non artigiane Certificato d'Iscrizione del Registro delle Imprese;
- dichiarazione di inizio attività;
- elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici di cui all'art. n 4 del presente regolamento, validato dall'A.S.S.;
- l'orario che intende adottare.

ART 14. - MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

1. Ogni modifica dei locali rispetto alla situazione esistente, qualora soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere autorizzata dal Comune sentito il parere dell'A.S.S.

ART 15. - CESSIONE AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETA'

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

3. La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

4. Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente art. 14.

5. In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività in esso previste, il suben-

trante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.

6. Il mancato adeguamento dei locali entro dodici mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

7. L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione di cui al precedente art. 11.

8. Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al presente regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento.

ART 16. - TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ'

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, nel rispetto dei minimi [di superficie di cui all'art. 20](#), [previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 26 e/o 28 della Legge Regionale n. 12/2002](#), rispettivamente per l'esercizio dell'attività di estetista e/o parrucchiere misto. Non sono suscettibili di trasferimento, all'esterno delle sedi originarie, le attività svolte presso ospedali, caserme, case di cura e, in genere, in collettività di natura pubblica.

**ART 17. - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' - CESSIONE DELL'ESERCIZIO
E PROSECUZIONE ATTIVITA' IN CASO DI MORTE O INVALIDITA'
PERMANENTE**

1. Alla cessazione dell'attività il titolare dovrà consegnare entro 90 (novanta) giorni al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque decade per perdita dei requisiti.

2. La cessione dell'azienda, a qualunque titolo avvenuta, non comporta l'automatico trasferimento dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale 12/2002.

3. Il subentrante dovrà produrre richiesta di autorizzazione in osservanza a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del presente regolamento. Sono fatti salvi solo i requisiti igienico sanitari in base ai quali venne concessa la precedente autorizzazione. Il subentrante dovrà allegare alla domanda copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda a qualsiasi titolo.

4. In caso di decesso, d'inabilità permanente o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della Legge 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

5. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che, uno dei legittimi eredi, non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale n. 12/2002.

ART 18. - RICORSI

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione o revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dal notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

CAPO III
ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

ART 19. - ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

1. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'A.S.S.

ART 20. - SUPERFICI MINIME E REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

1. Fermo restando le norme riportate nel Regolamento comunale di Igiene e le indicazioni operative emanate dall'A.S.S., nonché le specifiche norme di legge, i locali da adibire alle attività disciplinate dal presente regolamento, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- i locali in cui si esercitano le attività di parrucchiere misto ed estetista devono essere indipendenti da abitazioni, compresa quella dell' esercente ed avere accesso diretto dall'esterno o da ambienti destinati nell'edificio ad uso comune;
- i limiti di altezza sono quelli individuati dal regolamento edilizio comunale;
- l'aerazione può essere naturale o mista; possono essere prescritti accorgimenti idonei ad assicurare un ricambio d'aria

sufficiente per evitare il concentrarsi di prodotti tossici, in relazione all'eventuale uso nelle lavorazioni di sostanze chimiche. L'areazione naturale può essere ottenuta tramite aperture che presentino una superficie pari ad almeno 1/20 della superficie di calpestio del locale; nel computo della superficie di areazione del locale devono essere incluse anche le porte;

- l'illuminazione può essere naturale o mista. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi d'illuminazione artificiale devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia ed efficienza. L'illuminazione se naturale può essere ottenuta attraverso finestre o porte la cui area dovrà essere pari ad almeno 1/8 della superficie utile di calpestio del locale;
- pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti dovranno essere dipinte, fino all'altezza di 2 metri, con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- lavabi fissi con acqua calda e fredda;
- tutti i locali, compresi quelli di servizio, devono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia ed igiene.
- l'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed un accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.
- gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici di legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo

cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;

- l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- l'esercizio dovrà essere dotato di idonei armadietti per contenere il vestiario del personale addetto e di ripostigli, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti d'arredo o armadi per gli attrezzi ed il materiale di pulizia;
- la superficie dei locali da adibire alle attività di estetista e di parrucchiere misto dovrà essere di un minimo di mq. 15 per due postazioni di lavoro, esclusa la superficie dei servizi igienici; vanno previsti 5 mq. per ogni postazione in più;
- per l'attività di estetista, va prevista una zona o sala d'attesa; qualora la tipologia dell'attività preveda la suddivisione in box, questi devono avere una superficie minima di 5 mq. e possono essere suddivisi con pareti divisorie anche di tipo mobile che raggiungano al massimo i due metri di altezza e costituite da materiale facilmente lavabile e disinfettabile; le pareti possono essere costituite da tendaggi che devono essere del tipo ignifugo qualora siano presenti apparecchi elettrici. I locali di lavoro e i box devono essere dotati di lavandini in maiolica con acqua corrente calda e fredda o, in alternativa di apposite attrezzature lavacapelli dotate di scarico regolamentare, nonché di vaschette lavapiedi qualora sia prevista l'attività di pedicure, in numero adeguato all'organizzazione del servizio.

- nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

Servizi igienici

1. Nei locali con superficie totale pari o inferiore a 30 mq. deve trovarsi a disposizione della clientela un servizio igienico, a norma per disabili; nei locali con superficie superiore a 30 mq. dovranno essere realizzati due servizi igienici, uno dei quali idoneo per disabili.

2. I lavandini devono essere dotati di acqua corrente calda e fredda e dotati di comandi non manuali. Nell'attività di estetica va prevista una doccia per gli utenti ogni 4 box.

Il limite di superficie di cui al presente articolo non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa.

ART 21. - NORME D'IGIENE E LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI

1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere

terapeutico, nonché, l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo. Nei locali destinati alle attività oggetto del presente Regolamento devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni dell'A.S.S.;
- b) il personale, sia titolare che dipendente, deve curare particolarmente l'igiene personale ed indossare un vestiario specifico ed idoneo da cambiare giornalmente; le mani vanno lavate con sapone liquido prima di ogni contatto con il pubblico e si ricorda l'opportunità di tenere le unghie tagliate e di non indossare anelli, al fine di assicurare una pulizia completa;
- c) la biancheria (asciugamani, lenzuolini, accappatoi e simili) devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona; è preferibile l'impiego di materiale monouso;
- d) le spazzole per i capelli devono essere tenute pulite mediante un accurato lavaggio dopo ogni utilizzo;
- e) i pettini od altro materiale di plastica, dopo essere stati lavati con un detergente, vanno immersi in una soluzione disinfettante (ad esempio di amuchina o sali d'ammonio quaternario);
- f) gli oggetti taglienti metallici (i rasoi, le forbici, le macchine per il taglio dei capelli, gli strumenti da manicure e pedicure ecc.) dopo ogni uso vanno accuratamente lavati con acqua e detergente e quindi immersi in una soluzione disinfettante che va cambiata giornalmente ovvero trattati con il calore; successivamente al trattamento di pulizia e disinfezione gli strumenti devono essere adegua-

- tamente conservati in contenitori idonei chiusi, nelle massime condizioni di pulizia;
- g) le parti degli apparecchi meccanici di uso estetico che vengono a contatto con il corpo umano e che non sono monouso, devono essere sostituite per ogni singolo cliente e lavate ove possibile con acqua corrente e detergente, altrimenti pulite con salviette sterili imbevute di detergente; vanno quindi disinfettate con un prodotto idoneo a seconda della sua natura plastica o metallica;
 - h) lavandini, lavacapelli e lavapiedi, dopo essere stati lavati con un detergente, devono essere disinfettati, spargendovi una soluzione di ipoclorito di sodio o di polifenoli che va lasciata asciugare spontaneamente;
 - i) un contenitore con chiusura a perfetta tenuta ed internamente rivestito con materiale lavabile e disinfettabile deve essere destinato al deposito della biancheria sporca;
 - j) l'elenco delle attrezzature in dotazione deve essere periodicamente aggiornato; tutte le attrezzature devono essere in possesso del marchio CE;
 - k) i cosmetici impiegati nell'attività vanno conservati nelle confezioni originali con la documentazione relativa alla corrispondenza alla normativa vigente.

ART 22. - NORME DI SICUREZZA

1. Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme CEI e, comunque, dalla Legge 5 marzo 1990, 46 e dal relativo decreto di attuazione del 6 dicembre 1991, 447. Tutte le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R.

547/55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

2. L'impianto a gas deve essere corrispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza.

CAPO IV

ORARI E TARIFFE

ART 23. - ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITA'

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

4. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.

5. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 4, e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

6. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 5, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustifi-

cati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12.

7. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

ART 24. - TARIFFE

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Organizzazioni di categoria.

2. Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 25. - ATTUALI AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.

2. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

3. Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad adeguarsi alle norme in esso contenute.

4. Per le eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico-sanitarie o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in dipendenza di prescrizioni del settore di igiene pubblica dell'A.S.S., il Comune assegnerà all'interessato un termine che non potrà superare i 12 mesi, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

5. Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione.

CAPO VI

ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

ART 26. - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente.

2. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima d'iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, contenente i seguenti dati:

- il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività;
- la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
- l'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
- la disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione;

- l'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

3. Ottenuto il parere di conformità della competente A.S.S. per quanto attiene gli aspetti igienico sanitari dei locali, l'interessato deve comunicare al Comune la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che s'intende adottare.

ART 27. - LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI TATTUAGGIO E PIERCING

1. Per quanto riguarda i locali ed i servizi igienici, ove vengono svolte le attività di tatuaggio e piercing, valgono le prescrizioni di cui all'art. 20.

2. In particolare dovranno essere osservate per tali attività le seguenti prescrizioni:

- gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dalle sale d'attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello;
- deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
- la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;

- dopo l'utilizzo i materiali debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.

Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

- gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello;
- la sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti);
- la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° per 2 ore;
- nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche;
- il ricorso alla disinfezione chimica sicuramente efficace deve essere limitato alle situazioni, in cui non è possibile applicare la sterilizzazione;
- i disinfettanti più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%;
- il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione sicuramente efficace, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura), relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

- gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.
- nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

- gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso;
- tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi, vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione efficace;
- nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
 - a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
 - c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;

- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Precauzioni universali

- nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati;
- il semplice lavaggio delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico;
- il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili. L'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile;
- è opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura;

- contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati;
- la biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi impermeabili nel luogo di utilizzo; va lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.

CAPO VII

CONTROLLI E SANZIONI

ART 28. - CONTROLLI

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ART 29. - SANZIONI

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1.

ART 30. - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro

caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente Regolamento.

2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

3. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

ART 31. - ABUSIVISMO

1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

2. Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

ART 32. - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo comunale.

SOMMARIO

ART 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	2
ART 2. - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI	4
ART 3. - ATTIVITA' MISTE	4
ART 4. - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	5
ART 5. - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI.....	6
ART 6. - CONTENUTO E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
ART 7. - REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
ART 8. - VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI	8
ART 9. - ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO	8
ART 10. - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	9
ART 11. - PRESENTAZIONE DOMANDA	9
ART 12. - RILASCIO AUTORIZZAZIONE.....	10
ART 13. - INIZIO ATTIVITA' - ADEMPIMENTI	11
ART 14. - MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE.....	12
ART 15. - CESSIONE AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETA'	12
ART 16. - TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITA'	13
ART 17. - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' - CESSIONE DELL'ESERCIZIO E PROSECUZIONE ATTIVITA' IN CASO DI MORTE O INVALIDITA' PERMANENTE.....	14
ART 18. - RICORSI	15
ART 19. - ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI.....	16
ART 20. - SUPERFICI MINIME E REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI.....	16
ART 21. - NORME D'IGIENE E LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI	19
ART 22. - NORME DI SICUREZZA.....	21
ART 23. - ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITA'	23
ART 24. - TARIFFE	24
ART 25. - ATTUALI AUTORIZZAZIONI	25
ART 26. - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE.....	27
ART 27. - LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI TATTUAGGIO E PIERCING	28
ART 28. - CONTROLLI	33
ART 29. - SANZIONI	33
ART 30. - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	33
ART 31. - ABUSIVISMO.....	34
ART 32. - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	34